



OGGETTO: MISURE ATTUATIVE DEL DL 17.3.2020 n. 18 SOSPENSIONE ATTIVITA' GIUDIZIARIA - PERIODO 23 MARZO - 15 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Sentito il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

I SEZIONE CIVILE

Su proposta del presidente della I sezione civile

Restano ferme le indicazioni date con il decreto 42/20 con la precisazione che tutti i procedimenti fissati fino al 15 aprile, con esclusione delle eccezioni indicate nel testo legislativo (D.L. 18/20), vanno rinviate d'ufficio.

II SEZIONE CIVILE

Su proposta del presidente della II sezione civile

- **Dato atto che con dl 17.3.2020 n. 18 all'art 8 è previsto che *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*** (comma 1);
- **Dato atto che al comma 3 del citato art 83 viene ribadito quanto statuito in art 2 comma 2 lett g del dl 8.3.2020 n. 11 , e precipuamente che sono da escludere dalla sospensione *le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni***

alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile

- Valutata l'opportunità di prorogare anche per la ulteriore fase dal 23.3 al 15.4 la preesistente e già statuita organizzazione giudiziaria con alcune precisazioni che meglio delineano i campi e settori operativi ed indicano le relative modalità attuative

DISPONE

- **SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE :**

Per il periodo dal 23 marzo al 15 aprile 2020:

- a) Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare (udienze del martedì) ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate per i giorni 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile a periodo successivo al 15.04.2020, secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.
- b) Con riferimento ai ruoli di contenzioso (udienze del giovedì) ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 26 marzo, 2 e 9 aprile a periodo successivo al 15.04.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.
- c) Con riferimento alle attività di vendita e in generale alle attività tutte degli ausiliari del g.e., non espressamente disciplinate dal d.l., considerato che quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.), pertanto da rinviare in base al disposto di cui all'art. 83, comma 1 del d.l., con conseguente e necessaria sospensione di tutte le attività degli ausiliari connesse in ogni caso alle udienze dinanzi al g.e. o di vendita dinanzi al professionista delegato, ritenuta altresì la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio:
 - sono sospesi immediatamente e fino a nuova disposizione (con cui si regolerà il successivo periodo dal 16.04.2020 al 30.06.2020 oggetto del d.l.):
 - gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati;
 - le visite dei custodi agli immobili pignorati;
 - l'attuazione degli ordini di liberazione;
 - tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati nel periodo dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (incluso) sono differiti a data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 30.06.2020 (avendo cura di evitare il decorso del termine di 120 gg per la revoca delle offerte), ferme le offerte di

acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte. Pertanto:

a) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente a pubblicizzare l'avviso di sospensione della vendita e la nuova data fissata esclusivamente sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "sospensione");

b) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 16.04.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

c) in ordine alle offerte telematiche, considerato che il sistema del PVP attualmente non consente la riapertura del termine per il deposito delle offerte, ma soltanto la possibilità di reinserire come nuovo avviso di vendita quello per la nuova data (e quindi pagando di nuovo il relativo contributo), nonché rilevato che non possono né revocarsi le vendite poiché ipotesi non prevista dal d.l., né può chiedersi agli offerenti di ripresentarle violandone così la segretezza, si procederà secondo le seguenti modalità:

1) il gestore della vendita, una volta ricevute dal Ministero le offerte pervenute fino alla sospensione e nel lasso temporale che va tra 180 minuti e 120 minuti prima di quello che sarebbe stato l'inizio delle operazioni di vendita (in base all'avviso originario), le congelerà per poi inserirle manualmente alla data della nuova vendita (come per quelle cartacee nella sincrona mista o come nei casi disciplinati dall'art. 15, d.m. n. 32/15);

2) il professionista delegato, ad ogni modo, non dovrà mai accedere al conto cauzioni né visualizzare le offerte prima della data a cui è stata differita la vendita;

3) il professionista delegato provvederà al nuovo inserimento dell'avviso sul PVP appena cessato il periodo di sospensione, in modo da consentire ad altri e nuovi offerenti di inoltrare le loro offerte;

4) il gestore della vendita invierà al delegato l'eventuale nuovo flusso di offerte creatosi per la data differita di modo che il delegato unirà i due flussi di offerte (quello già pervenuto e collegabile alla data di vendita originaria e quello partito al momento del reinserimento dell'avviso di vendita sul PVP);

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 16.04.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo;

- per quanto concerne il versamento delle rate in conversione (su libretto depositato presso la cancelleria o conto corrente intestato alla procedura), il relativo termine è da intendersi sospeso fino al 15.04.2020.

SETTORE ESECUZIONE MOBILIARE:

Con riferimento ai ruoli di esecuzione mobiliare ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate per i giorni di udienza a periodo successivo al 15.4.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.

SETTORE FAMIGLIA e VOLONTARIA GIURISDIZIONE:

saranno trattate:

- a) cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari ex art. 433 ss cc ;
- b) controversie in cui si trattano solo questioni di mantenimento in riferimento sia alla coppia legale che a quella di fatto , laddove la ritardata trattazione possa arrecare pregiudizio, purchè rigorosamente dedotto e comprovato dalla parte ;

- c) procedimenti cautelari ex art. 342 bis cc (ordine di allontanamento per abuso familiare) e in ogni caso procedimenti cautelari relativi in genere a diritti fondamentali e tutela della persona ;
- d) Interdizioni, inabilitazioni, ads , nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità;

Con riguardo alle competenze del Giudice Tutelare, che hanno ad oggetto per lo più provvedimenti indifferibili, ad emissione immediata , con valutazioni sommaria saranno trattati:

1. TSO
2. IVG
3. Nomina , Sostituzione tutore e protutore, ads senza convocazione parti nei limiti della legge al fine di sopperire ad emergenze immediate prospettate (es. riscossione emolumento previdenziale, intervento chirurgico urgente);
4. Giuramento e Presa d'atto (per tutore pubblico) da effettuarsi via mail o con pec presso la cancelleria del settore vg agli indirizzi resi noti dal decreto presidenziale 9.3.2020 , allegando copia di carta di identità e autocertificazione ex art. 46 dpr 445/2000;
5. rendiconto ex art. 380 cc da svolgere nei termini indicati dal giudice rigorosamente per iscritto con inoltro via mail o tramite **pec**

Tutti i provv.ti di VG cartacei continueranno ad essere introitati in via telematica come già disposto in precedenza ed esaminati regolarmente dai Giudici.

SETTORE FALLIMENTI

Con riguardo ai ruoli dei tre giudici delegati si applicheranno le seguenti modalità organizzative:

Sono rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 i seguenti procedimenti in trattazione nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 :

- 1) contenzioso civile ordinario ed articoli 98 l. fall. . I procedimenti saranno rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,.
- 2) udienze relative a concordati e accordi e procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod.. I relativi procedimenti saranno rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,
- 3) udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, comparizioni ex artt. 599 e 600 c.p.c., udienza di revoca dei curatori: ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;
- 4) prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelli relativi a società cancellate con estinzione entro il mese di aprile , e quelle con richieste di misure cautelari): ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a periodo successivo al 15 aprile 2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;
- 5) reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza;
- 6) le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (incluso): sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 30 giugno 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte . tanto ex art. 108 l. fall. per ragioni d'urgenza con onere di

comunicazione e pubblicità sui siti già indicati di cui all'ordinanza di vendita o all'avviso di vendita ex art. 107 l. fall. Sono sospese le visite già fissate nel periodo indicato. Sono sospesi i termini per il deposito delle CTU.

Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere a partire dal 15.04.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 15.04.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni.

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo;

- I curatori ed i delegati sono invitati a custodire le buste già pervenute; sono sospesi i termini per il deposito del saldo prezzo e per lo sgombero degli immobili

7) le vendite nei giudizi di divisione seguono le modalità di cui sopra.

I termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall. sono sospesi.

Sono parimenti sospesi i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.

Sono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall., - salvo l'ipotesi di cui sopra per le prefallimentari pendenti con società cancellate dal R.I.- nonché i termini ex art. 162 l. fall. e per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ed in ogni caso tutti i termini relativi a procedimenti di cui agli artt. 160 e ss...l. fall. .

Sono sospesi tutti i termini relativi agli incombeni gravanti sui curatori a seguito di dichiarazione di fallimento (a titolo esemplificativo: apposizione di sigilli, inventari.. programmi di liquidazione, progetti di stato passivo, relazioni ex art. 33 l. fall. etc..)

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite consolle o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).

A MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI MANDATI DI PAGAMENTO QUALSIASI RICHIESTA di autorizzazione al prelievo dai conti bancari verrà evasa in via telematica previa trasmissione da parte dei curatori di BOZZA DI MANDATO DI PAGAMENTO IN formato PDF .

Il conseguente MANDATO DI PAGAMENTO sarà in formato TELEMATICO e trasmesso a cura della cancelleria senza più alcuna necessità di ritiro cartaceo del medesimo in cancelleria

L'accesso alla cancelleria fallimentare dovrà avvenire nei soli casi d'urgenza e previa prenotazione telematica o telefonica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi stabiliti dal funzionario di cancelleria.

Seguirà comunicazione ai curatori i quali provvederanno alle comunicazioni e pubblicità di competenza nonché avviso mediante affissione alle porte della cancelleria fallimentare ed a quelle dei G.D.

SEZIONE LAVORO

Su proposta del presidente della sezione lavoro

DISPONE

- 1) ciascun magistrato e GOP provvederà all'immediato rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 15.4.2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) del decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 ed in particolare, con riferimento al settore lavoro e previdenza *“i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile”*.
- 2) dovranno considerarsi esclusi dal rinvio d'ufficio solo i procedimenti disciplinati dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., ferma restando la possibilità - rimessa alla valutazione del Capo dell'Ufficio, del giudice istruttore o del Presidente del collegio- della dichiarazione d'urgenza in relazione a singoli e specifici procedimenti *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, in quanto le prevalenti esigenze sanitarie e collettive poste a base del decreto legge, inducono ad una interpretazione restrittiva delle disposizioni che contemplano eccezioni al rinvio delle udienze;
- 3) sarà onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare telematicamente istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati) di cui chiedono la trattazione, tale istanza da depositarsi tempestivamente almeno 7 giorni prima dell'udienza dovrà essere corredata dall'indicazione dei motivi specifici di urgenza. Il GL provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con provvedimento non impugnabile, con il quale adotterà anche i provvedimenti consequenziali da comunicarsi alle parti.
- 4) ciascun magistrato e GOP, comunicherà tempestivamente e telematicamente i rinvii delle udienze, alle rispettive cancellerie le quali cureranno telematicamente le comunicazioni alle parti costituite e ai CTU nominati.

- 5) in sede di rinvio dei procedimenti non esclusi dall'art. 2 comma 2 lettera g del Dl n. 11 /2020 così come prima individuati, i magistrati daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo (ultratriennali), curando che il rinvio di tali giudizi avvenga a breve e comunque entro il termine di 4/5 mesi;
- 6) con riferimento a tutti gli altri procedimenti i magistrati della Sezione cureranno che il rinvio avvenga – in ragione anche dei successivi provvedimenti che saranno assunti per la trattazione dei giudizi dopo il 31.05.2020- entro il termine di 10/11 mesi, in ogni caso fermo restando il carico dei singoli ruoli;
- 7) che fino al 15.4.2020 con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g, del Dl n. 11 /2020 ciascun magistrato provvederà, altresì, ad indicare l'orario fisso in cui il processo sarà trattato. I procedimenti saranno trattati uno per volta, con la presenza dei soli difensori e delle parti del processo (solo ove la presenza di quest'ultime sia necessaria o richiesta dal giudice) e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e di cui all'allegato 1 del DPCM dell' 08.3.2020, (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).
- 8) Il Giudice/ GOP nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti; nell'ambito di detto potere il Giudice è facultato anche a sollecitare l'osservanza da parte dei soggetti del processo delle norme igienico sanitarie del Ministero della Salute del 23.2.2020 già rese note e divulgate nell'Ufficio e del DPCM del 08.3.2020.

- 9) l'elenco delle cause rinviate e di quelle che saranno trattate con i relativi orari fissi deve essere affisso nella bacheche delle rispettive cancellerie e di ciascun magistrato e GOP .

SETTORE PENALE

Su proposta dei presidenti della sezione GIP/GUP e della sezione dibattimentale;

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nel decreto 42/20 non contraddette dal presente provvedimento.

DISPONE

- 1) A cura della Cancelleria va predisposto l'elenco dei procedimenti di ciascuna udienza monocratica e collegiale segnalando i procedimenti con detenuti o con soggetti sottoposti a misura e quelli in scadenza termini nel periodo indicato ; sulla base di tali elenchi i Presidenti dei Collegi e ciascun giudice, togato e onorario, del settore monocratico verificherà per ogni udienza l'assenza di dette eccezioni e in particolare per i detenuti e i soggetti sottoposti a misura coercitiva la mancanza di una espressa richiesta di procedere (effettuata mediante richiesta fatta pervenire dai detenuti attraverso l'ufficio matricola del carcere o con altri mezzi per quanto concerne i soggetti sottoposti a misura , o dal solo difensore) e in tal caso sospenderà i termini fino al 15.4.2020 adottando le procedure indicate nel provvedimento emesso dal Presidente della sezione penale dibattimentale.

- 2) Le date di rinvio per i procedimenti saranno indicate preferibilmente, per quanto concerne i detenuti , in data successiva al 15 aprile 2020 e per gli altri in data successiva al 30 maggio 2020 , avendo cura di mantenere per ogni udienza monocratica un numero di procedimenti non superiore a dieci e per il settore collegiale un numero di procedimenti non superiore a due ; per l'individuazione di tali date in ogni caso si terrà conto delle priorità , e in particolare dei processi con detenuti in scadenza termini o con soggetti sottoposti a misura e dei processi ultratriennali , avendo cura di rinviare, in udienze post periodo feriale quelli piu' recenti onde evitare ingolfamento delle udienze;
- 3) gli elenchi dei procedimenti rinviati con le relative date di rinvio saranno comunque affissi all'ingresso del Tribunale e trasmessi al Presidente della Camera penale e del Consiglio dell'Ordine;
- 4) i procedimenti urgenti saranno celebrati a porte chiuse garantendo l'accesso degli interessati secondo un ordine indicato nel relativo elenco predisposto dagli interessati ;
- 5) per il periodo successivo al 15.4.2020 saranno adottati successivi provvedimenti sulla base delle linee guida già delineate e delle specifiche indicazioni del Presidente del Tribunale .

All'esito di un protocollo siglato con la Procura della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la regolamentazione delle udienze di convalida dell'arresto e dei processi per direttissima avverrà con separato provvedimento che verrà emesso in data odierna.

Nola, 23 / 3 / 2020


IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Picardi

Si comunichi:

al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli

al sig. Prefetto di Napoli

al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

ai sigg. presidenti di sezione

ai magistrati

al sig. Dirigente Amministrativo

ai dirigenti delle cancellerie

al Consiglio Superiore della Magistratura

si dispone altresì la pubblicazione sul sito del Tribunale